

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-592 del 03/02/2025
Oggetto	Artt. 242 e 248 del D. Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015. Bonifica di Siti Contaminati. Ex Punto Vendita Carburanti ESSO (PVF 4317/PBL 106771) ubicato presso Strada Statale Sud 12/B nel Comune di Mirandola (MO). Certificazione di avvenuta bonifica e conclusione del procedimento con prescrizioni.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-626 del 03/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

SAC Modena

U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati

Pratica Sinadoc n. 24716/17

OGGETTO: Artt. 242 e 248 del D. Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015. Bonifica di Siti Contaminati.

Ex Punto Vendita Carburanti ESSO (PVF 4317/PBL 106771) ubicato presso Strada Statale Sud 12/B nel Comune di Mirandola (MO). **Certificazione di avvenuta bonifica e conclusione del procedimento con prescrizioni.**

Vista la L.R. n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (ARPAE) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*”, periodicamente rinnovata, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati; a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte dal SAC di Modena di Arpae;

viste, inoltre:

- ❖ la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- ❖ la D.G.R. E.R. n. 2291/2021 di approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- ❖ la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- ❖ la D.D.G. n. 163/2022 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro (confermato con D.D.G. n. 12 del 31/01/2025);
- ❖ la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- ❖ la D.D.G. n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

visti:

- ❖ la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii;
- ❖ il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii. e, in particolare, il Titolo V della Parte Quarta in materia di bonifica di siti contaminati;
- ❖ il Decreto Ministeriale n. 31 del 12 febbraio 2015 recante “*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti ai sensi dell’articolo 252 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, valido per i punti vendita carburanti di limitate estensioni (inferiori a 5.000 mq);
- ❖ la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2218 del 21/12/15 recante “*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;

premesso che in data 31/07/2017, la ditta “Esso Italiana S.r.l.” ha trasmesso ai sensi del D.M. 31/2015 una notifica di sito potenzialmente contaminato relativamente al Punto Vendita (PV) Carburanti ESSO (PVF 4317/PBL 106771), esteso circa 934 mq, ubicato nel Comune di Mirandola (MO) lungo la Strada Statale Sud al n. 12/B (catastralmente censito al Mappale 927 del Foglio 137), avendo riscontrato una potenziale contaminazione da idrocarburi nell’ambito degli interventi di dismissione con rimozione completa delle strutture impiantistiche eseguite nell’estate del 2017; in base alla vigente destinazione urbanistica, per l’area in esame valgono i valori limite di contaminazione di cui alla Tab. 1A del D. Lgs. 152/06 (siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale);

preso atto che dagli elaborati tecnici trasmessi dal proponente in data 24/08/17 e in data 25/01/18 si evince che:

- gli esiti del monitoraggio delle acque sotterranee evidenziavano superamenti dei limiti di riferimento per i parametri Benzene, Etilbenzene, p-Xilene, Idrocarburi Totali, MtBE ed EtBE nei pozzi PM2 e PM3;
- le risultanze della caratterizzazione del suolo mostravano superamenti delle CSC di Tab. 1A del D. Lgs. 152/06 per i parametri Idrocarburi Leggeri e Idrocarburi Pesanti in PM1 e CP5 nel suolo profondo fino alla profondità massima indagata (3,5 m da p.c.);
- l’Analisi di Rischio sito specifica elaborata dal proponente evidenziava un rischio non accettabile per il percorso di volatilizzazione *indoor* sia dal suolo profondo che dalle acque sotterranee e, pertanto, si procedeva con il monitoraggio dei gas interstiziali al fine di escludere tale percorso mediante dati soil gas;
- le non conformità rilevate nel PM3 (assunto quale PoC) imponevano un intervento di bonifica sulla falda;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3442 del 05/07/2018 di Arpae SAC di Modena (conseguente al Verbale BS/22/2018 della Conferenza di Servizi del 28/06/2018, trasmesso con prot. 13373 del 03/07/2018), le cui prescrizioni sono state successivamente modificate ed integrate con Atto Dirigenziale prot. 33320 del 28/02/2019, in cui si determinava di:

1. approvare con prescrizioni la Caratterizzazione del sito eseguita;
2. esprimere parere favorevole al documento di Analisi di Rischio Sito Specifica (AdR) trasmesso dal proponente in data 25/01/2018, specificando che *“si rimanda l’approvazione definitiva della Analisi di Rischio Sito Specifica presentata (come previsto ai sensi dell’art. 242 comma 5 del D. Lgs. n° 152/06 e quindi la conferma dell’esclusione dei percorsi espositivi di volatilizzazione mediante utilizzo dei dati soil gas), solo a positiva conclusione dei monitoraggi previsti;”*;
3. approvare con prescrizioni il Progetto Unico di Bonifica (PUB) per la matrice acque sotterranee, in relazione agli accertati superamenti delle CSC di Tab. 2 del D. Lgs. 152/06 al PoC (PM3), consistente nell’iniezione in falda di sostanza ossigenante;

dato atto che la garanzia finanziaria n. 08312/8200/00735102/447912/2393-2018 del 20/08/2018 della Banca Intesa Sanpaolo, trasmessa dalla ditta “Esso Italiana S.r.l.” secondo quanto prescritto al punto 3.2 della Determina n. 3442 del 05/07/2018 e ai sensi dell’art. 242, comma 7, del D. Lgs. 152/06 (per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi), è stata accettata dalla scrivente Agenzia con nota prot. 17509 del 06/09/2018;

preso atto che l’intervento di bonifica ha previsto l’esecuzione di n. 2 campagne di iniezione in falda di apposito reagente ossigenante, svoltesi rispettivamente nei mesi di Maggio 2019 e Ottobre 2021;

preso atto che il proponente ha trasmesso una relazione tecnica, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 197777 del 24/12/2019, con cui comunica che in merito alla prescrizione 3.6.bis dell’Atto Dirigenziale prot. 33320 del 28/02/2019 (*“si dovrà procedere al campionamento del terreno dai sondaggi esplorativi previsti nell’intorno di PM6 anche a profondità diversa da quella prevista (- 2,5/- 3 mt da p.c.), tenuto conto delle evidenze di campo, inoltre devono essere fornite informazioni in ordine alle azioni che si intendono adottare per la eliminazione della contaminazione rilevata (es. rimozione del terreno di riempimento contaminato; trattamento in situ ecc.);”*), gli esiti delle analisi eseguite sui campioni di terreno prelevati dai sondaggi S1, S2 e S3, alla profondità compresa tra 2,5 e 3 m da p.c., non confermano alcun superamento per il parametro Idrocarburi pesanti rilevato nel campione PM6_3 nel mese di Agosto 2018;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
 via Pietro Giardini, 472/L | 41124 Modena | tel +39 059 433601 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dato atto che al punto 3.8 della suddetta determina (così come modificato dall'Atto Dirigenziale prot. 33320 del 28/02/2019) si riportava che *“la scrivente Agenzia provvederà al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D. Lgs. 152/06 (che costituisce anche titolo per lo svincolo della garanzia finanziaria), a valle di:*

- 1. positiva conclusione del collaudo della falda che attesti il rispetto dei limiti di Tab. 2 - Allegato 5 - Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/2016 e dei limiti del D.M. n° 31/2015 ai PoC (piezometri PM1; PM3; PM5; PM8 e PM11);*
- 2. positiva conclusione del monitoraggio dei gas interstiziali (vedi precedente punto 3.5.), con obbligo di rielaborazione della Analisi di Rischio Sito Specifica qualora i valori rilevati nel corso dei suddetti monitoraggi risultassero superiori ai valori utilizzati nella presente AdR SS, al fine di confermare assenza di rischio espositivo del percorso di volatilizzazione indoor e outdoor on site da suolo profondo e falda;”;*

vista la relazione tecnica di fine lavori trasmessa dalla ditta “Esso Italiana S.r.l.”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 28776 del 14/02/2024, con cui si richiede il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica del sito in oggetto;

preso atto che dalla sopracitata documentazione pervenuta si evince quanto segue:

- gli esiti dei monitoraggi delle acque sotterranee hanno evidenziato, a partire da aprile 2022, la conformità alle CSC di riferimento per n. 2 monitoraggi trimestrali consecutivi (aprile 2022 e luglio 2022);
- gli esiti dei monitoraggi stagionali dei *soil gas* (a sistema perturbato), previa installazione di una ulteriore sonda (SG4), hanno mostrato la permanenza di assenza di rischio sanitario durante il periodo di esecuzione della bonifica;
- le attività di collaudo hanno previsto:
 - l'esecuzione di un monitoraggio *soil gas* a sistema non perturbato, ovvero di n. 4 campionamenti stagionali (aprile, luglio e novembre 2020 e marzo 2021) finalizzati ad escludere in via definitiva il rischio associato al percorso di inalazione vapori (concentrazioni risultate inferiori o prossime al limite di rilevanza per tutti i parametri analizzati);
 - l'esecuzione di n. 4 campionamenti delle acque sotterranee con cadenza trimestrale (novembre 2022, febbraio 2023, maggio 2023 e settembre 2023) dai punti di conformità (PM1, PM3, PM5, PM8 e PM11) di cui n. 2 realizzati in contraddittorio con ARPAE (maggio 2023 e settembre 2023);
- il collaudo eseguito in contraddittorio ha permesso di verificare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi di bonifica definiti dal PUB approvato;

ritenuto che, in base alla normativa vigente, il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica è previsto ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06 sulla base di una relazione tecnica predisposta da Arpae - Servizio Territoriale, competente per territorio, e quindi senza espletamento di specifica Conferenza di Servizi (salvo espressa richiesta motivata da parte degli Enti in indirizzo);

atteso, infatti, che secondo il comma 2 dell'art. 248 del D. Lgs. 152/06 *“il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.”;*

considerato che nel quadro istituzionale delineato dalla L.R. n. 13/2015, e dai conseguenti provvedimenti amministrativi di attuazione, spetta allo scrivente Servizio rilasciare il certificato di avvenuta bonifica o messa in sicurezza del sito ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06;

dato atto che lo scrivente Servizio, con nota prot. 49057 del 14/03/2024, ha richiesto agli Enti competenti l'espressione di parere di competenza al fine del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del sito in oggetto;

tenuto conto del contributo tecnico del Servizio Territoriale di Modena di Arpae, assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 15664 del 27/01/2025, in cui - considerato che non sono state riscontrate difformità rispetto alle prescrizioni impartite nei vari atti dirigenziali (l'intervento di bonifica è stato eseguito nel rispetto delle varie prescrizioni impartite dagli atti dirigenziali sopra citati) - si esprime parere favorevole al rilascio della certificazione proponendo la definizione delle seguenti prescrizioni:

1. relativamente alle sonde soil gas e ai piezometri presenti nell'area (compresi anche quelli stralciati dal monitoraggio a partire dal 2020: PM7, PM9 e PM10) si dovrà procedere alla loro chiusura in conformità alle norme vigenti e nel rispetto delle eventuali indicazioni di dettaglio fornite dall'autorità competente. Inoltre, dovranno essere riassunte in un'apposita relazione descrittiva, da inviare anche allo scrivente Presidio, le attività svolte per la chiusura dei piezometri e delle strutture connesse alle attività di bonifica del sito (recinzioni e altro), entro 30 giorni dal termine dei lavori;
2. dovrà essere evidenziato negli strumenti urbanistici del Comune di Mirandola che il sito in esame è stato oggetto di una procedura di AdR, e che pertanto eventuali variazioni del modello concettuale comporteranno un riesame della situazione ambientale vigente; inoltre, si suggerisce al Comune che qualsiasi futura attività di scavo eseguita sul sito sia oggetto di attenzione;

considerato che nel suddetto parere tecnico di Arpae ST prot. 15664 del 27/01/2025, si riporta quanto segue:

- per quanto attiene le indagini sul suolo eseguite dopo l'approvazione del progetto di bonifica, nel rispetto della prescrizione 3.6 dell'atto prot. 33320/2019 del 28/02/2019, si ritiene che il valore riscontrato nel campione di suolo profondo PM6 prelevato in Agosto 2018 sia da considerare un'anomalia analitica;
- le risultanze analitiche acquisite dai campionamenti di collaudo delle acque sotterranee hanno mostrato la totale conformità per l'intera rete piezometrica agli obiettivi di bonifica, nonché alle CSC di riferimento;
- i risultati del collaudo dei gas interstiziali a "sistema non perturbato", eseguito con frequenza stagionale, hanno mostrato, nella maggior parte dei casi, concentrazioni inferiori o prossime al limite di rilevanza per tutti i parametri chimici analizzati;

preso atto, pertanto, della positiva conclusione del collaudo delle acque sotterranee e della positiva conclusione del monitoraggio dei gas interstiziali;

ritenuto, in base a quanto precede, di poter procedere all'approvazione definitiva della Analisi di Rischio Sito Specifica presentata dal proponente in data 25/01/2018 e rilasciare ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06 la certificazione di avvenuta bonifica, secondo quanto prescritto al punto 3.8 della Determina n. 3442 del 05/07/2018 (come modificata e integrata dall'Atto Dirigenziale prot. 33320 del 28/02/2019);

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, è il Direttore Generale di Arpae ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile di Arpae A.A.C. Centro;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso Arpae SAC di Modena, con sede in Via Giardini n. 472/L nel Comune di Modena (MO) e visibile sul sito web istituzionale dell'Agenzia www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell'istruttoria espletata;

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di RATIFICARE** l'approvazione da parte della Conferenza di Servizi del 28/06/2018 (Rif. a Verbale BS/22/2018 prot. 13373 del 03/07/2018) del documento di Analisi di Rischio Sito Specifica trasmesso dal

proponente in data 25/01/2018, avendo il proponente confermato l'esclusione dei percorsi espositivi di volatilizzazione a valle della positiva conclusione dei monitoraggi soil gas;

2. **di CERTIFICARE** ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06, il completamento degli interventi di bonifica (il cui progetto è stato approvato con Determina n. 3442 del 05/07/2018) eseguiti presso il PV ESSO dismesso (ex PVF 4317/PBL 106771) ubicato lungo la Strada Statale Sud 12/B nel Comune di Mirandola (MO), **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 2.1. le sonde soil gas e i piezometri presenti nell'area (compresi anche quelli stralciati dal monitoraggio a partire dal 2020: PM7, PM9 e PM10) dovranno essere chiusi in conformità alle norme vigenti. Inoltre, dovranno essere riassunte, in un'apposita relazione descrittiva, da inviarsi alla scrivente SAC ed al Servizio Territoriale di Modena di Arpae - Presidio territoriale di Carpi (MO), le attività svolte per la chiusura dei piezometri e delle strutture connesse alle attività di bonifica del sito (recinzioni e altro), entro 30 giorni dal termine dei lavori;
 - 2.2. dovrà essere evidenziato negli strumenti urbanistici del Comune di Mirandola che il sito in esame è stato oggetto di una procedura di AdR, e che pertanto eventuali variazioni del modello concettuale comporteranno un riesame della situazione ambientale vigente; inoltre, si suggerisce al Comune che qualsiasi futura attività di scavo eseguita sul sito sia oggetto di attenzione;
3. **di disporre** ai sensi dell'art. 248, comma 3, del D. Lgs. 152/06 lo svincolo della garanzia finanziaria prestata in ottemperanza alla prescrizione 3.2 della Determina n. 3442 del 05/07/2018 e accettata dalla scrivente Agenzia con nota prot. 17509 del 06/09/2018 (*Rif. a Garanzia Bancaria n. 08312/8200/00735102/447912/2393-2018 del 20/08/2018 della Banca Intesa Sanpaolo*);
4. **di informare** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati del SAC di Modena di Arpae, con sede nel Comune di Modena in Via Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;
5. **di rendere noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
6. **di trasmettere** copia del presente atto alla ditta "Esso Italiana S.r.l.", al Servizio Ambiente e al Servizio Urbanistica del Comune di Mirandola (MO), al Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena, al Servizio Territoriale di Modena di ARPAE - Unità Presidio territoriale di Carpi (MO) e al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Modena, ciascuno per gli eventuali obblighi di competenza.

Bon. 1279

La Dirigente
Dr.ssa Anna Maria Manzieri
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.